

# Designazione di un ente quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla DOP «pecorino sardo»

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II S 13 settembre 2021, n. 9755 - Stanizzi, pres.; Tropiano, est. - Agenzia Laore (avv. Corona) c. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Avv. gen. Stato) ed a.

## **Produzione, commercio e consumo - Designazione di un ente quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla DOP «pecorino sardo».**

(*Omissis*)

### FATTO e DIRITTO

1. L'Agenzia Laore ha impugnato il decreto ministeriale indicato in epigrafe con il quale sono state individuate le autorità pubbliche deputate ad espletare le funzioni di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento CE 510/ per la DOP "Pecorino sardo".

La causa proviene dal Tar per la Sardegna, il quale, con ordinanza 851/201, ha rilevato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il Tar del Lazio, in ragione degli effetti giuridici ultraregionali dell'atto impugnato. Costituitosi il contraddittorio con il MipaaF e con l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura nel Lazio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25 giugno 2021.

L'Agenzia istante ha contestato la legittimità dell'atto impugnato e ha articolato i seguenti motivi di diritto:

1 - Violazione e falsa applicazione dell'articolo 53 della legge 128 del 1998 (come modificato dall'articolo 14 della legge 526 del 1999) e della circolare ministeriale numero 62493 del 4 agosto 1998; eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento dei fatti-nullità per incompetenza assoluta del decreto di designazione, nella parte in cui prevede lo svolgimento delle attività di controllo in regime di autorizzazione.

2 - Violazione e falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del Regolamento CE 510/2006; violazione dell'articolo 2 lettere 4 e 5 art. 4 comma 3 Regolamento CE 882/2004; violazione del decreto ministeriale del 29 maggio 1998; eccesso di potere per falsità dei presupposti travisamento dei fatti.

3 - Violazione dell'articolo 3 lett. d e dell'articolo 6 dello statuto speciale per la Sardegna adottato con legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948; violazione dell'articolo 14 comma 19 legge 526 del 1999; violazione- dell'art. 14 comma 19 Legge 526/1999.

4 - Difetto di motivazione, violazione del divieto di aggravamento del procedimento, violazione dei principi di efficacia e di economicità di cui alla legge n.241/90. Eccesso di potere per illogicità.

5 - Violazione articolo 14 n.4 Legge 526/1999.

Sulla base delle sopraarticolate doglianze, l'istante ha concluso in atti per l'annullamento del provvedimento impugnato.

2. Tanto ricordato in fatto, rileva il Collegio l'infondatezza del ricorso.

3. Per mezzo della prima lagnanza, la ricorrente contesta il potere del Ministero nell'adottare l'atto gravato, in quanto l'amministrazione avrebbe errato nel "designare" l'Agenzia Laore, incorrendo, di conseguenza, in violazione dell'art. 53 L. n. 128/98.

In verità, il comma 1 del citato art. 53 stabilisce che "L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali"; mentre il successivo comma 8 stabilisce che "La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7" mentre il comma 9 precisa che "In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare".

Ne deriva che, come agevolmente si evince dalla piana lettura delle succitate disposizioni, nessun potere di "designazione" è quindi riconosciuto dalla normativa alle Regioni, né l'indicazione della Regione è qualificabile come "designazione" e/ o indicazione vincolata, essendo piuttosto la stessa una indicazione "residuale" ed "in seconda battuta" nelle ipotesi in cui non sia stato scelto il soggetto privato di controllo ai sensi dell'art. 53, comma 8, L.128/1998.

Inoltre, rileva altresì il Collegio come l'art. 10 del Reg. CE 2081/92 preveda espressamente che l'autorizzazione del soggetto privato e/ o la designazione di quello pubblico è operata "dallo Stato Membro", tanto che con la Legge Comunitaria n. 526/1999 è stato espressamente previsto che la designazione degli organismi pubblici avvenisse ad opera del MiPAAF.

Del resto, il potere intestato al Ministero è spiegabile con le garanzie di obiettività e di imparzialità nei confronti di ogni produttore o trasformatore soggetto al controllo, che sono assicurate dall'autorità centrale la quale redige criteri applicativi che garantiscano uniformità di trattamento tra autorità pubbliche designate ed organismi privati incaricati del controllo e della certificazione delle produzioni di qualità.



4 - Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che il Ministero avrebbe applicato la normativa relativa alle "autorizzazioni" degli organismi privati.

L'assunto è infondato.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, L. n. 128/1998, "il Ministero delle politiche agricole e forestali e, l'autorità, nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e' responsabile della vigilanza sulla stessa."

Pertanto, in forza del potere di "coordinamento" espressamente riconosciuto all'autorità centrale, il Ministero opera un controllo sugli organismi pubblici designati e su quelli privati autorizzati, stabilendo norme univoche di carattere generale ai fini, per l'appunto, del coordinamento e l'uniformazione tra i diversi organismi, pubblici e privati, di controllo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del Reg. CE/2006/510, "1. Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 882/2004. 2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali"

Ne consegue che alcuna distinzione è ravvisabile tra soggetti pubblici e privati, prevedendo espressamente che entrambi devono essere sottoposti al medesimo regime di controlli da parte degli Stati Membri e dunque da parte delle amministrazioni centrali.

5 - L'Agenzia Laore lamenta poi la violazione delle competenze inderogabili della Regione Sardegna attribuite dal proprio Statuto Speciale.

Anche tale assunto è infondato.

Come correttamente ricordato dalla difesa del controinteressato, la questione è stata già risolta dalla Corte Costituzionale, la quale ha affermato, nella sentenza n. 14 del 2004, che la politica agricola rientra nella competenza esclusiva dello Stato quando è riconducibile alla materia della concorrenza.

Inoltre, con sentenza n. 106/2006, la Corte ha altresì riconosciuto che la particolare disciplina delle DOP e delle IGP deve essere ricondotta nell'ambito della tutela della concorrenza, entrambe rimesse alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, Cost.

Di conseguenza, non è ravvisabile alcuna violazione delle prerogative regionali, chè anzi ipotizzare una vincolatività delle designazioni operate a livello regionale comporterebbe, essa sì, una evidente violazione del dettato costituzionale, posto che travalica le prerogative e le funzioni Statali riconosciute dalla Costituzione.

6 – Ancora parte esponente lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione in relazione a presunti "aggravamenti procedurali" contenuti all'art. 3, commi 2 e 3 del DM 30.3.2011 impugnato.

Il motivo è infondato.

Giova ricordare che, a norma dell'art. 10, comma 2, Reg. CE/2006/510, "Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento siano coperti da un sistema di controlli ufficiali".

Dal che la legittimità delle previsioni contestate, collegate al potere di vigilanza e coordinamento riconosciuto al MPAAF dalla normativa vigente.

Del resto si tratta delle fisiologiche e normali previsioni contenute in tutti gli omologhi decreti ministeriali di designazione per il controllo delle denominazioni protette ("Agnello di Sardegna Igp", "Fiore Sardo Dop", "Pecorino sardo Dop", "Carciofo Spinoso di Sardegna Dop", "Zafferano di Sardegna Dop" (depositate in atti) mai state oggetto di doglianza da parte dell'Agenzia.

7 – Da ultimo, l'istante contesta l'illegittimità delle norme che prevedono sanzioni in relazione all'omesso rispetto delle previsioni del Ministero.

Al riguardo, deve osservarsi come l'art. 10, comma 3, Reg. CEE n. 2081/92, espressamente preveda che "Qualora le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non siano più soddisfatte, lo Stato membro revoca l'autorizzazione dell'organismo di controllo".

Ancora, l'art. 4, comma 1, D.lgs. n. 297 /2004, prevede che "Alla struttura di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, i partiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50.000.

La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del ministero delle politiche agricole e forestali e fatta salva la facoltà del predetto ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio".

Tanto ricordato, ne deriva che il Ministero non ha dunque fatto altro che esercitare il proprio potere, in linea con le previsioni di legge.

8. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.

(Omissis)